



COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Settore: Affari Generali - Risorse Umane -
Servizi Demografici - Cimiteriali - Servizi alla
Persona Sociali - Sanità

Servizio: Servizi alla persona

Determinazione n. 297 del 20/07/2016

OGGETTO: SERVIZI ALL'INFANZIA - CONVENZIONE CON SERVIZIO DI MICRO-NIDO "I GIARDINI D'INFANZIA" DI BORGO A VIGARANO MAINARDA A.S. 2016/2017- APPROVAZIONE.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.132 del 30.12.2015 con la quale la Giunta Comunale ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art.107 D.Lgs. n.267/2000, i capitoli di spesa del bilancio 2016;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 6 del 27.02. 2015, con il quale è stato conferito un incarico per la posizione organizzativa al Dott. Marco Ferrante in quanto titolare del Settore Servizi alla Persona Sociali e Sanitari, AA.GG-SS.DD, Risorse Umane e Cimiteriali;

PREMESSO che l'Assessorato ai Servizi alla Persona Sociali e Sanitari ha dato luogo negli anni scolastici 2011/2012 – 2012/2013 – 2014/2015 – 2015/2016 ad un rapporto di collaborazione, concretizzatosi con una Convenzione, per bambini in età 12-36 mesi, con la Sig.ra Fogagnolo Lisa, titolare del Micro-Nido denominato "I Giardini D' Infanzia" di Vigarano Mainarda;

POSTO che questa Amministrazione ha inteso porre tra gli obiettivi previsti dal Piano Esecutivo di Gestione, approvato con la sopracitata Deliberazione di Giunta Comunale n.132 del 30.12.2015, la previsione di convenzioni con nidi privati al fine di far fronte alle eventuali esigenze della cittadinanza;

SENTITO allo scopo il parere dell'Assessore ai Servizi alla Persona Sociali e Sanitari,

SENTITA allo scopo la Sig.ra Fogagnolo Lisa, e dato atto che si e' resa disponibile ad accogliere il numero di utenti che l'Amministrazione Comunale vorrebbe inserire in regime di convenzione, applicando la quota mensile procapite, come da nota prot n. 10.309 del 19.07.2016 presente agli atti, di € 400,00, comprensiva di IVA;

SOTTOLINEATO che i bambini sono individuati dal competente Servizio Comunale, attingendo dalla graduatoria del Nido Intercomunale "IL VELIERO", situato a Mirabello, in quanto in esso non trovano posto per l'A.S. 2016-2017;

CONSIDERATO che per l'A.S. 2016-2017 le domande per il servizio in regime di convenzione presso il Micro-Nido "I Giardini dell' Infanzia" privato, gestito dalla Sig.ra Fogagnolo Lisa, sono in numero di 2 e pertanto si rende necessario addivenire ad una nuova convenzione con " I Giardini dell'Infanzia";

VERIFICATA altresì la piena soddisfazione delle famiglie per i servizi educativi offerti dal Micro-Nido "I Giardini D' Infanzia", negli anni scolastici passati;

ATTESO che si ritiene che il Micro-Nido "I Giardini D' Infanzia" offra elevati standard qualitativi e risponda ottimamente alle esigenze degli utenti;

VISTA allo scopo la bozza di Convenzione,allegata quale parte integrante del presente atto;

DATO atto che il corrispettivo del servizio è fissato in € 400,00 comprensivi di IVA , corrispondenti al costo unitario mensile convenuto per posto bambino, intendendosi onnicomprensivo di tutte le prestazioni di cui alla presente convenzione;

DATO atto che e' a carico del Comune di Vigarano Mainarda, la quota d' iscrizione pari ad € 60,00, comprensiva di IVA, convenuta per ogni posto bambino;

SOTTOLINEATO che le famiglie pagheranno alle casse comunali la retta mensile del tempo pieno secondo le tariffe previste dal Regolamento del Nido Intercomunale IL "VELIERO" e quindi in base alla propria Attestazione ISEE e che il Comune provvederà a versare mensilmente la quota prevista dalla Convenzione stipulata con la Sig.ra Fogagnolo Lisa, titolare del Micro-Nido;

ATTESO che in virtù della presente convenzione,e per la durata della stessa, il Comune dovrà prevedere la somma complessiva di circa € 9.000,00 comprensiva di IVA, e che la spesa di € 3.600,00 relativa al periodo settembre/dicembre 2016 trova copertura al Cap. 1220 missione 12, programma 01, macroaggregato 1040102003 "Spese per Servizi all'Infanzia" impegno n. 110/2016, già assunto con determinazione n. 25 del 22/01/2016;

VERIFICATA la regolarita' tecnica e la correttezza dell' azione amministrativa conseguente all' adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL;

VISTE le disposizioni in materia;

PROPONE


1. Di approvare la Convenzione fra il Comune di Vigarano Mainarda e la Sig.ra Fogagnolo Lisa titolare del Micro-Nido " I Giardini D' Infanzia " di Vigarano Mainarda per i servizi di Nido - fascia 12-36 mesi - per l'anno scolastico 2016-2017, per l'inserimento di n. 2 bambini residenti a Vigarano Mainarda, in regime di convenzione;
2. Di dare atto che il corrispettivo del servizio è fissato in € 400,00, comprensivo di IVA, corrispondenti al costo unitario mensile convenuto per posto bambino, intendendosi onnicomprensivo di tutte le prestazioni di cui alla presente convenzione;
3. Di dare atto che tale corrispettivo comporterà un costo complessivo per il Comune di Vigarano Mainarda di circa Euro 9.000,00 comprensiva di IVA per la durata della convenzione e che la spesa di € 3.600,00 relativa al periodo settembre/dicembre 2016

trova copertura al Cap. 1220 missione 12, programma 01, macroaggregato 1040102003 "Spese per Servizi all'Infanzia" impegno n. 110/2016, già assunto con determinazione n. 25 del 22/01/2016.

4. Di dare atto che la convenzione in allegato costituisce parte integrante del presente atto;
5. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2016;

Li, 20.07.2016

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Beatrice Mazzoni



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio alla Persona suestesa e ritenuta meritevole di approvazione;

DETERMINA

- di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata
- di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del Tuel.

Li, 20.07.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Marco Ferrante





REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Registro N. del

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO PRIVATO

Con la presente convenzione da valere per ogni conseguente effetto di ragione e di legge,

TRA

Il Comune di Vigarano Mainarda, con sede a Vigarano Mainarda (FE) in Via Municipio 1 cod. fisc. 00289820383, rappresentato da Dr. Marco Ferrante nato a Ferrara il 11/12/1957 in qualità di Capo settore Servizi alla Persona Sociali e Sanitari del Comune di Vigarano Mainarda, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune medesimo in virtù del Decreto del Sindaco n. 6 del 27.02.2015 ed in virtù della Deliberazione di Giunta Comunale n.132 del 30.12.2015 con la quale la Giunta Comunale ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art.107 D.Lgs. n.267/2000, i capitoli di spesa del bilancio 2016;

E

La Sig.ra Fogagnolo Lisa nata a Ferrara il 01 settembre 1986 in qualità di legale rappresentante del Micro-Nido " I Giardini D' Infanzia" sito a Vigarano Mainarda in Via Cento, 169/a.
Codice Fiscale FGGLSI86P41D548G e Partita IVA 01804700381

di seguito denominati parti contraenti;

Premesso:

- che con determina n.... del..... si è stabilito di affidare al Micro-Nido " I Giardini D' Infanzia" l'inserimento di n. 2 bambini in età 12-36 mesi inseriti in regime di convenzione nell'anno scolastico 2016/2017, approvando lo schema di Convenzione per la regolazione dei rapporti tra l'Amministrazione Comunale e il Micro-Nido "I Giardini D'Infanzia di Vigarano Mainarda;

- che Il Micro-Nido "I Giardini D' Infanzia ha manifestato la propria disponibilità ad assolvere alle dette funzioni;

- che Il Micro-Nido "I Giardini D' Infanzia"" ed il Comune di Vigarano Mainarda, si impegnano a rispettare tutte le condizioni di cui alla convenzione in oggetto, che i rappresentanti firmeranno per accettazione;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1- Oggetto del capitolato.

La presente convenzione ha per oggetto il conferimento di incarico per la gestione del servizio di nido per un numero complessivo di 2 posti a tempo pieno per bambini del Comune di Vigarano Mainarda, in età 12-36 mesi, presso il Micro-Nido "I Giardini D'Infanzia"", gestito dalla Sig.ra Fogagnolo Lisa in qualità di legale rappresentante.

Art. 2- Durata della convenzione.

L'affidamento dei servizi di cui alla presente convenzione ha durata a partire dal mese di settembre 2016 al mese di Giugno 2017.

Art. 3- Ammissione al Nido convenzionato.

Gli ammessi al servizio di Nido convenzionato vengono individuati dal Comune di Vigarano Mainarda tramite le proprie graduatorie. Saranno ammessi bambini in età compresa tra 12-36 mesi.

Nell'anno scolastico 2016-2017 saranno inseriti numero 2 bambini.

L'Amministrazione compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione può concordare l'affidamento del servizio per un numero di posti Nido superiore o per un numero di posti inferiore a quanto stabilito al presente articolo, alle condizioni previste nella presente convenzione.

Tale esigenza deve essere comunicata entro il mese di giugno dell'anno precedente l'anno scolastico in oggetto.

Art. 4- Frequenza del servizio

La frequenza del servizio in convenzione per i bambini del Comune di Vigarano Mainarda inseriti, s'intende da settembre a giugno di ogni anno scolastico. Rimangono esclusi i mesi di luglio e agosto, fatto salvo quanto indicato all'art. 14

Qualora un utente si ritiri dal servizio deve darne comunicazione scritta con congruo anticipo all'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Lo stesso ufficio trasmetterà comunicazione tempestiva del ritiro al Micro-Nido "I Giardini dell'Infanzia.

La comunicazione deve avvenire entro il giorno 15 del mese antecedente il ritiro.

Qualora la comunicazione al Micro-Nido "I Giardini D'Infanzia" avvenisse successivamente al giorno 15 del mese, il Comune si impegna a corrispondere il costo unitario mensile convenuto per posto bambino per l'utente ritirato anche per il mese successivo.

Art. 5- Oneri ed Organizzazione della ditta.

La ditta deve essere in possesso dell'autorizzazione al funzionamento per le strutture individuate in base alla normativa vigente in materia a livello regionale e nazionale (LR 1/00, Dir. Reg. 1390/00 e 227/01) .

La ditta deve avvalersi di uno o più pedagogisti con adeguata esperienza che rispondano della conduzione pedagogica del servizio erogato.

La ditta deve disporre di una organizzazione che permetta la tempestiva sostituzione del personale assente e che risulti in grado di rispondere con tempestività agli eventuali reclami di utenti o Comune.

All'inizio di ogni anno scolastico, prima dell'avvio del servizio, la ditta invia al Servizio comunale preposto il calendario scolastico annuale, nonché lo schema orario giornaliero e settimanale di intervento del personale della struttura, motivando i casi ove si mantengono prestazioni flessibili; dovranno essere comunicate le variazioni in corso d'anno.

Art. 6- Personale utilizzato.

Il personale educativo utilizzato dalla Ditta deve essere in possesso dei titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente per le figure professionali che operano nell'ambito delle Scuole d'Infanzia Comunali (0-6 anni).

Art. 7- Responsabilità della Ditta.

Sono a carico della Ditta tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione dei servizi effettuati. Eventuali danni derivati a personale, utenti o terzi causati dalla struttura sono a carico della Ditta. La ditta è tenuta ad avvisare il Comune di interventi su imperfezioni, rotture e simili che possano essere causa di interruzione del servizio.

Art. 8- Continuità' del servizio.

La ditta si impegna a garantire la continuità del servizio oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo. La sostituzione degli operatori assenti deve avvenire entro la giornata, in tempo utile per l'espletamento del servizio; se i bambini presenti risultassero inferiori di almeno il 30% al totale degli iscritti, è permesso alla ditta organizzare l'attività in modo da garantire l'efficacia dell'attività didattica e la sicurezza dei minori e nel pieno rispetto delle norme vigenti.

Nulla è dovuto alla ditta – salva l'applicazione delle eventuali penalità – per mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

Art. 9- Organizzazione del servizio.

Il soggetto affidatario del servizio deve adottare il calendario scolastico vigente nelle scuole dell'infanzia comunali e l'orario minimo di apertura giornaliera dalle 7,30 alle 16,30.

Deve, altresì, assicurare la presenza del personale educatore tale da garantire il rispetto dei parametri di norma adottati nelle scuole dell'infanzia e previsti dalla Legge Regionale vigente in materia

Al di fuori dell'orario e dei giorni di funzionamento del servizio disciplinato dal presente capitolato, la ditta ha facoltà di fornire servizi ulteriori (prolungamento orario, sabato, estate, ecc...) agli utenti, propri e convenzionati, concordando direttamente con gli stessi l'eventuale corrispettivo.

La ditta è tenuta a comunicare al Comune l'organizzazione di tutti i servizi che devono essere svolti nel pieno rispetto della normativa vigente.

La ditta si avvale di una figura professionale, che ha il ruolo di coordinatrice pedagogica, che partecipa al coordinamento pedagogico provinciale.

Art. 10- Gestione sociale.

I genitori dei bambini ammessi al servizio Nido convenzionato potranno eleggere un comitato di gestione sociale, con gli stessi poteri previsti per gli analoghi comitati di gestione sociale dei Nidi comunali.

La Ditta provvederà alla definizione di un regolamento interno e dovrà dotarsi di un sistema relazionale/informativo tale da assicurare alle famiglie la necessaria conoscenza dell'organizzazione e gestione del Nido convenzionato.

Art. 11- Strutture.

Per l'intera durata della Convenzione, la ditta affidataria deve disporre pienamente di una struttura adeguata ad ospitare il numero di bambini di età 12-36 mesi. Fin dall'avvio del servizio la sede che lo ospita deve disporre dei requisiti previsti dalla Legge Regionale Emilia-Romagna n. 1/2000 e dalle relative Direttive applicative n. 1390 e n. 227/01, e il titolare deve avere ottenuto il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento dal Comune di Vigarano Mainarda.

Oltre a mettere a disposizione i locali, la ditta provvede pure alla fornitura degli arredi interni ed esterni sempre conformi alle norme di sicurezza vigenti in materia.

Art. 12- Obblighi in materia igienico-sanitaria e sicurezza.

La ditta deve provvedere a tutte le spese inerenti il corretto funzionamento del servizio, attenendosi scrupolosamente alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, della sicurezza e di tutela dei minori.

Si ricorda che la ditta deve provvedere:

- a stipulare apposita assicurazione per i bambini e il personale che opera all'interno del Nido convenzionato;

- all'assicurazione dell'immobile;
- a quant'altro rientri nel funzionamento del servizio, così come previsto dalle leggi e dal presente capitolato.

Art. 13- Refezione scolastica.

La ditta può provvedere in modo diretto o tramite catering (o forma mista), alla organizzazione e gestione della refezione scolastica nel rispetto delle norme nazionali e della Regione Emilia Romagna vigenti in materia.

Il sistema di refezione prevede la somministrazione di colazione, pranzo e merenda.

È prevista l'osservanza scrupolosa di eventuali diete speciali imposte da motivazione di carattere medico-sanitario.

La ditta è altresì tenuta all'osservanza di tutte le norme previste dal D.Lgs. 155/97 e successive integrazioni in materia di controllo qualità della refezione scolastica.

Art. 14- Obblighi degli utenti.

Qualsiasi servizio aggiuntivo concordato fra la ditta e gli utenti sarà regolamentato direttamente fra gli interessati. Al Comune verrà comunicata solo la qualità, la durata e il numero degli iscritti a tale servizio.

Nulla compete al Comune di Vigarano Mainarda in termini di responsabilità, né in termini economici per eventuali servizi aggiuntivi concordati fra Ditta ed utenti,

Art. 15- Corrispettivo del Servizio.

Il corrispettivo del servizio è fissato in € 280.00 mensili sino alle ore 13.00; € 300.00 mensili sino alle ore 16.00/16.30; più' la quota annuale di € 60.00 per iscrizione; quota che s'intende comprensiva di IVA corrispondenti al costo unitario mensile convenuto per posto bambino.

Il Comune s' impegna inoltre a versare la quota di € 5.00 IVA compresa, a pasto giornaliero per ciascun bambino.

Il corrispettivo mensile si intende onnicomprensivo di tutte le prestazioni di cui alla presente convenzione.

Con tale corrispettivo, la ditta si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune di Vigarano Mainarda per i servizi in argomento, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, essendo soddisfatto in tutto con il pagamento.

Detto corrispettivo può essere modificato adeguatamente in relazione ad eventuali variazioni della tipologia e/o delle dimensioni del servizio, che dovessero occorrere nel corso del servizio stesso, previo accordo tra le parti.

Le modalità di pagamento sono quelle previste all'articolo 16 della convenzione. Le quote concordate con la presente convenzione sono immodificabili nel corso di validità della stessa.

Art. 16- Modalità di pagamento.

Il termine per il pagamento delle fatture mensili a carico del Comune è fissato in 30 gg. dalla data di ricevimento delle stesse, attestata dal timbro datario del Protocollo Generale, in base alla vigente normativa, fatte salve le verifiche sulla regolarità della prestazione previste dalla normativa vigente.

Il pagamento sarà subordinato al rilascio del DURC attestante regolarità contributiva ed attestazione della Ditta di aver corrisposto al personale impiegato a qualunque titolo quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori.

In caso di inadempienze normative, retributive, assicurative accertate a carico del contraente, l'Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.

Art. 17- Tracciabilità dei Flussi Finanziari.

In ottemperanza all'art. 3 della Legge 136/2010, la Ditta deve istituire ed utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Pertanto, tutti i movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. A tale fine, il contraente si impegna a presentare all'Amministrazione, gli estremi di identificazione del conto/dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. Ai fini della tracciabilità dei Flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore e dal subappaltatore, il codice identificativo di gara (**CIG Z281AB55C2**).

Art. 18- Privacy.

La Ditta, nella sua qualità di soggetto esterno, è tenuta all'osservanza delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 30/06/2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni, dei regolamenti attuativi .

Art. 19- Penalità.

Le infrazioni vengono contestate per iscritto (diffida) al legale rappresentante della ditta da parte del responsabile dei Servizi alla Persona Sociali e Sanitari.

Costituiscono causa di risoluzione contrattuale le seguenti eventualità: gravi irregolarità che possono arrecare danno agli utenti del servizio o, anche indirettamente, al Comune.

In caso di risoluzione, alla ditta è dovuto solo il compenso previsto per i servizi svolti fino a quel momento, ferma la rifusione degli eventuali danni derivanti agli utenti per la cessazione o modifica del servizio a seguito della predetta risoluzione per colpa della ditta.

Art. 20- Verifiche e controlli.

I Responsabili del servizio competenti in materia del Comune di Vigarano Mainarda possono disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari - previa esibizione di apposita documentazione di identificazione - al fine di garantire:

- l'osservanza degli adempimenti previsti nella presente convenzione a favore dei bambini inseriti;
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti indicati nella presente convenzione;
- il rispetto dei diritti degli utenti.

Art. 21- Spese di registrazione.

Le spese tutte del presente atto saranno a carico della titolare del Micro – Nido “I Giardini dell’ Infanzia”. Il presente atto, in quanto scrittura privata, verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi del 2° comma, dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Le parti dichiarano di essere a conoscenza di quanto contenuto nella presente Convenzione e la sottoscrivono in segno di accettazione.

Vigarano Mainarda, li _____

Per il Comune di Vigarano Mainarda
Dr. Marco Ferrante

Per il Micro-Nido “I Giardini dell’ Infanzia”
Il Legale Rappresentante Sig.ra Fogagnolo Lisa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi 22 LUG. 2016

Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'originale

Addi 20 LUG. 2016



Il Capo Settore
